



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Prot. n. 4691 R.I.

Oggetto: INCREMENTO DEL PRELIEVO FISCALE SUI PRODOTTI DA FUMO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

#### IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, ed in particolare l'articolo 39-*octies*, il quale stabilisce le aliquote di base e le modalità di calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet* tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

VISTO l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “ Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO l'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, il quale stabilisce che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio 2014, è incrementato, a decorrere dal 1° agosto 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro, per l'anno 2014, e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015;

RITENUTO che le maggiori entrate previste dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, e successive modificazioni, possono essere assicurate, tenuto conto degli attuali livelli dei consumi di tabacchi lavorati, dall'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa delle sigarette e dall'incremento dell'accisa minima delle sigarette e dei trinciati a taglio fino per arrotolare sigarette attualmente applicata di fatto, per effetto dell'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis* e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e delle decisioni del Tar del Lazio pronunciate ad oggi in materia;

determina

Art. 1

1. A decorrere dal 1° agosto 2014:

- a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;
- b) per le sigarette, di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE è pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo.

2. A decorrere dal 1° agosto 2014 le Tabelle A) e D) allegate al presente provvedimento, di cui esse costituiscono parte integrante, tengono luogo, rispettivamente, della Tabella A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, e della Tabella D) allegata alla determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente, il 26 febbraio 2014 e il 30 settembre 2013.

3. La pubblicazione della presente determinazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 luglio 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
f.to Giuseppe PELEGGI